

BVGer D-1153/2023 vom 31. Januar 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-01-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-1153_2023_d20230131

FR: TAF D-1153/2023 du 31 janvier 2023

IT: TAF D-1153/2023 del 31 gennaio 2023

Regeste

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 31 gennaio 2023

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3

Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

D-1153/2023 Pagina 6

E. 4.1

Nella propria decisione, l'autorità inferiore ha qualificato gli eventi narrati dall'insorgente, come irrilevanti ai sensi dell'asilo. Difatti, i due episodi in cui sarebbe stato maltrattato da (...) o (...) presso l'(...), sarebbero da ricondurre a dei singoli e isolati eventi, legati nel primo episodio alla volontà di estorcere del denaro all'uomo con cui egli aveva una relazione e nel secondo caso al loro risentimento, credendolo coinvolto nella (...) di H._____. Altresì, non configurerebbe persecuzione la sua semplice convocazione in polizia nell'ambito delle indagini sulla (...) di H._____. Inoltre, da parte di terzi egli avrebbe subito dei pregiudizi a causa della sua omosessualità, in due uniche occasioni. Ovvero, la prima volta, allorché avrebbe riscontrato sguardi ostili da parte dei (...) in (...) e la seconda volta, quando avrebbe discusso con la madre al telefono e quest'ultima gli avrebbe detto che ella non voleva più avere nulla a che fare con lui, sentendo inoltre in

sottofondo il fratello che lo malediceva. Queste due occasioni, non rappresenterebbero però, per mancanza d'intensità sufficiente, una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LASi. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha ritenuto che il suo timore di una persecuzione derivante dal (...) ed (...) di H. _____ da parte delle autorità nigeriane, non sia fondato. Egli potrebbe difatti agevolmente dimostrare la sua innocenza nonché sarebbe espatriato legalmente, con il suo passaporto originale, dall'aeroporto internazionale di J. _____.

Riguardo al suo timore di subire una persecuzione in ragione della sua omosessualità, anche il medesimo non sussisterebbe a mente dell'autorità inferiore. Difatti, egli non avrebbe subito in passato alcuna persecuzione a causa di tale motivo. Segnatamente, il fatto di avere incontrato degli sguardi ostili nell'ambiente dell'(...) sarebbe circoscritto, e non vi sarebbe motivo di credere che egli subirà altro per questo in futuro, altrove in Nigeria. Peraltro, il fatto che la madre ed il fratello non abbiano accolto con entusiasmo la notizia della sua omosessualità, sarebbe comprensibile. A tal proposito, egli non dovrebbe per forza intrattenere delle relazioni familiari, essendo adulto ed indipendente, ed in ogni caso, non vi sarebbero ragioni di credere che i predetti membri familiari gli creino dei problemi nel futuro, men che meno che attuino una persecuzione nei suoi confronti. Inoltre, anche il suo timore di essere arrestato in futuro a causa della sua omosessualità, non sarebbe fondato, proprio in quanto egli non ha mai subito nulla in passato, non ha mai ostentato tale sua condizione, né manifestato la volontà di contrarre un matrimonio omosessuale o un'unione civile, come neppure aderito ad organizzazioni o a manifestazioni a sostegno dell'omosessualità in Nigeria. Non esisterebbe inoltre alcuna denuncia a suo carico per tale motivo. A riprova della relatività del suo timore, egli non avrebbe tra l'altro neppure saputo citare la legge di riferimento per cui lui temerebbe di essere arrestato, né sarebbe stato in grado

D-1153/2023 Pagina 7 di menzionare una persona in particolare che sarebbe stata arrestata per tale motivo. In relazione poi alla documentazione presentata, la stessa non contribuirebbe né a rendere verosimili, né rilevanti, i motivi d'asilo da lui fatti valere. Dal profilo dell'esecuzione dell'allontanamento, l'autorità inferiore, l'ha ritenuta ammissibile, esigibile – sia per quanto concerne la situazione vigente nel suo Paese d'origine, sia attinente alla sua situazione personale – nonché possibile.

E. 4.2

In sede di ricorso, il ricorrente ha innanzitutto rilevato che la SEM, nella propria decisione, non si è pronunciata circa la verosimiglianza dei motivi d'asilo da lui adottati. Tuttavia, l'autorità inferiore non lo avrebbe mai confrontato con eventuali incongruenze o contraddizioni e dall'analisi della rilevanza effettuata dall'autorità inferiore, si potrebbero stabilire dei fatti giuridicamente pertinenti, che egli ha elencato (cfr. p.to IV/1, pag. 8 del ricorso). Proseguendo, l'insorgente ha osservato che nella decisione avvertita, l'autorità sindacata non avrebbe esaminato la condizione delle persone LGBTQIA+ (acronimo per Lesbiche, Gay, Bisessuali, Transgender, Queer, Intersessuali, Asessuali; dove il "+" indica tutte quelle identità di genere e orientamenti sessuali non eterosessuali e non binarie che non rientrano nelle lettere dell'acronimo precitato) in Nigeria ed i rischi che esse correrebbero, sia ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato al ricorrente per appartenenza ad un gruppo sociale determinato, sia per l'esame dell'ammissibilità dell'esecuzione del suo allontanamento. In particolare sussisterebbe, in capo all'autorità inferiore, un obbligo di accertare d'ufficio i fatti rilevanti, che essa non avrebbe adempiuto, con riferimento all'esistenza di persecuzioni poste in essere da attori statali e non statali

nei confronti delle persone LGBTQIA+ in Nigeria, nonché un obbligo di motivazione della decisione impugnata (cfr. p.to IV/3.6 segg., pag. 15 del ricorso). A tal proposito, sarebbe irrilevante, ai fini dell'identificazione del profilo di rischio dell'insorgente, che egli conosca o meno le norme che nel suo Paese incriminerebbero gli omosessuali o il nome di coloro che sono stati arrestati per tale motivo, come preteso dalla SEM. In seguito, egli ha esposto varie fonti di organismi internazionali e nazionali in merito ai pregiudizi a cui le persone suddette andrebbero incontro in Nigeria da parte delle autorità e di attori non statali, nonché a supporto del fatto che esse sarebbero private di qualsiasi tutela da parte delle autorità nigeriane per delle persecuzioni commesse da terzi (cfr. p.to IV/2.3 segg., pag. 9 segg. del ricorso). In un passo successivo, egli ha ritenuto che la SEM abbia omissso di compiere un accertamento esatto e completo del suo profilo di rischio complessivo, limitandosi invece ad un esame atomizzato di singoli episodi

D-1153/2023 Pagina 8 da lui riferiti (cfr. p.to IV/3.1 segg., pag. 13 segg. del ricorso). In particolare, l'insorgente ha sottolineato come il suo orientamento sessuale sia divenuto di pubblico dominio, e per il fatto che sarebbe stato fotografato e filmato con F._____ esisterebbe pure la prova che egli ha intrattenuto una relazione omosessuale. Inoltre, la polizia nigeriana lo ricercerebbe e lo avrebbe convocato per la (...) di H._____, e avrebbe già convocato anche F._____. Tali elementi, renderebbero assai probabile che in caso di un suo ritorno in Nigeria, vista la descritta condizione delle persone LGBTQIA+, egli andrebbe incontro a persecuzioni statali o non statali rilevanti ai sensi dell'asilo. Altresì, sempre nel caso di un suo rientro nel Paese d'origine, egli non potrebbe esprimere pienamente il suo orientamento sessuale, elemento determinante della sua personalità, ciò che si tradurrebbe in una forma di pressione psichica insopportabile (cfr. p.to IV/3.9, pag. 16 seg. del ricorso). In subordine, egli ha rilevato che la SEM avrebbe omissso, a torto, di prendere in considerazione le condizioni delle persone LGBTQIA+ in Nigeria, e la sua omosessualità, anche in relazione alla valutazione dell'ammissibilità e dell'esigibilità della misura d'allontanamento (cfr. p.to IV/4.1 segg., pag. 17 segg. del ricorso). In particolare, l'autorità inferiore non avrebbe esaminato l'effettività dell'accessibilità alle cure di persone LGBTQIA+, nonché del reinserimento professionale e alloggiativo del ricorrente, a causa della sua omosessualità. Peraltro, egli non avrebbe alcuna rete familiare che lo supporterebbe in Nigeria, a causa della conoscenza del suo orientamento sessuale. Un suo allontanamento nel predetto Paese, risulterebbe pertanto inammissibile ed inesigibile.

E. 5.1

Il ricorrente si è prevalso, nel suo memoriale ricorsuale, di un incompleto ed inesatto accertamento dei fatti giuridicamente rilevanti come pure di una motivazione carente della decisione avversata. Tali censure sono da esaminare preliminarmente, in quanto possono condurre all'annullamento della decisione avversata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e giurisprudenza ivi citata; DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTAF 2019 VII/6 consid. 4.1).

E. 5.2

Nelle procedure d'asilo – così come nelle altre procedure di natura amministrativa – si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente accerta d'ufficio i fatti (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo

D-1153/2023 Pagina 9 particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LASi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 5.3

Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze nell'istruzione del caso, gli atti vanno di principio retrocessi all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti. Ciò nondimeno, il Tribunale resta libero di raccogliere gli elementi necessari al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2 e relativi riferimenti; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 3a ed. 2022, n. 2.191).

E. 5.4

In casu, la SEM nella decisione impugnata, ha praticamente tralasciato un'analisi sulla verosimiglianza. Non di meno essa introduce degli aspetti di verosimiglianza, allorché rimarca un'incoerenza nelle dichiarazioni dell'insorgente riguardo al momento in cui la sua omosessualità sarebbe divenuta di pubblico dominio (cfr. p.to II/1, pag. 4 della decisione impugnata), come pure allorché si esprime riguardo ai mezzi di prova, che "[...] non contribuiscono a rendere verosimili né rilevanti, i suoi motivi d'asilo" (cfr. p.to II/3, pag. 6 della decisione impugnata).

A mente del Tribunale, permanendo qualche dubbio sull'effettiva omosessualità del ricorrente, sarebbe d'uopo che l'autorità inferiore sottoponga ancora in modo più approfondito ad un'analisi di verosimiglianza le allegazioni del ricorrente. In altre parole, nel caso di specie, in quanto l'amministrazione delle prove risulta essere troppo gravosa ed al fine di salvaguardare il principio della doppia istanza di giudizio, il Tribunale annulla la decisione della SEM del 31 gennaio 2023 e ritrasmette gli atti di causa all'autorità inferiore, invitandola in particolare ad esaminare in maniera approfondita – se del caso adoperandosi nelle necessarie verifiche – se il ricorrente abbia reso o meno verosimile in particolare che la sua omosessualità è divenuta di dominio pubblico, ed in quali proporzioni, nonché se sussista o meno una convocazione in polizia per il medesimo ed a quale scopo. Una volta risposto anche a questi punti giuridicamente rilevanti per la fattispecie, la SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto, sia dal profilo della verosimiglianza sia da quello della rilevanza, delle risultanze ottenute, motivando in modo chiaro e completo il suo nuovo provvedimento.

D-1153/2023 Pagina 10

E. 6

Alla luce dell'esito succitato del ricorso, il Tribunale può inoltre esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure.

E. 7

Visto l'esito della procedura, non sono rimosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto.

E. 8.1

In seguito, ai sensi dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).

E. 8.2

Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa e tenendo conto inoltre del fatto che il rappresentante legale dell'insorgente è già indennizzato per la consulenza e la rappresentanza legale nell'ambito della procedura dinanzi all'autorità inferiore e fino al passaggio alla procedura ampliata secondo gli art. 102k e 102l LAsi, in CHF 400.– (disborsi compresi, art. 7 TS-TAF e art. 14 cpv. 2 TS-TAF), a carico dell'autorità inferiore.

E. 8.3

Di conseguenza, l'istanza di gratuito patrocinio ex art. 102m cpv. 1 lett. a LAsi, con la nomina del rappresentante legale quale patrocinatore d'ufficio, esposta nel ricorso, è divenuta priva d'oggetto.

E. 9

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con

D-1153/2023 Pagina 11 ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

D-1153/2023 Pagina 12 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Per quanto ammissibile, il ricorso è accolto. 2. La decisione della SEM del 31 gennaio 2023 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per procedere ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La SEM rifonderà al ricorrente CHF 400.– a titolo di indennità ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.